



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATO CON ASSISTENZA E
SORVEGLIANZA ALUNNI NORMODOTATI E DISABILI DELLE SCUOLE
INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI ANZIO**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG 9115077F7B

INDICE

CAPO I – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

- Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**
- Art. 2– DURATA DELL'APPALTO**
- Art. 3 –AMMONTARE DELL'APPALTO**
- Art. 4– PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**
- Art. 5– ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO**
- Art. 6 – NORME REGOLATRICI**

CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO

- Art. 7 –MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 8 –SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI NORMODOTATI**
- Art. 9 –SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI**
- Art. 10 – VISITE DIDATTICHE**
- Art. 11 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**
- Art. 12– RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
- Art. 13 – APERTURA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI ANZIO**
- Art. 14- ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**
- Art. 15 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE**
- Art. 16 - NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE**
- Art. 17 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA**
- Art. 18 - CLAUSOLA SOCIALE**
- Art. 19 – REQUISITI TECNICI DEI MEZZI IMPIEGATI**
- Art. 20 – SOPRALLUOGO**
- Art. 21 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 22 – SOSTITUZIONE DEI MEZZI**
- Art. 23 – DEPOSITO/RIMESSA**
- Art. 24 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO**

CAPO III – CONTRATTO

- Art. 25 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**
- Art. 26 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**
- Art. 28– VARIANTI CONTRATTUALI**
- Art. 29 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE**
- Art. 30 – APPLICAZIONI DELLE PENALI - FATTISPECIE E IMPORTI**
- Art. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- Art. 32 – CESSIONE DEL CREDITO**
- Art. 33 - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE**

CAPO IV – NORME FINALI

- Art. 34- TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO**
- Art. 35 – RESPONSABILE TRATTAMENTO ESTERNO DEI DATI PERSONALI**
- Art. 36 – FORO COMPETENTE**
- Art. 37 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**
- Art. 38 – NORME DI GARANZIA**

CAPO I – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La progettazione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico richiesti nel presente capitolato è stata implementata nell'ottica della promozione dell'inclusione sociale ed educativa di tutti gli alunni residenti nel territorio del Comune di Anzio, ponendo particolare attenzione anche alla tutela della salute e dell'ambiente.

In particolare, il servizio di trasporto scolastico integrato è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo e agli alunni con disabilità.

I servizi di trasporto oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi, a tutti gli effetti, pubblici servizi, essendo finalizzati ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell'Ente pubblico e volti a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito del Diritto allo Studio o dei servizi rivolti alle categorie fragili.

1. L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale per la durata di anni 5 (cinque) così come indicato al successivo art. 2:
 - 1.1 degli alunni normodotati della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Anzio, compreso il servizio di assistenza con accompagnatore dal domicilio al plesso scolastico di frequenza e viceversa.
 - 1.2 di alunni con disabilità motoria che necessitino di mezzi di trasporto attrezzati frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Anzio, compreso il servizio di assistenza con personale qualificato dal domicilio al plesso scolastico di frequenza e viceversa.
 - 1.3 di gruppi/classi di alunni che durante l'orario scolastico necessitino del trasporto per brevi uscite didattiche sul territorio.
2. Nel rispetto del calendario scolastico regionale ed in funzione delle indicazioni fornite dalle Direzioni didattiche, il servizio dovrà essere eseguito dalla ditta aggiudicataria secondo i seguenti tempi e modalità:
 - Durata del servizio: numero di giorni pari a circa 175, indicativamente 10 mesi per anno scolastico (da metà settembre al 30 giugno), dal lunedì al venerdì.
3. Il Servizio di trasporto dovrà essere reso il più possibile con mezzi eco compatibili e a ridotto impatto ambientale. La descrizione e le caratteristiche dei mezzi richiesti per l'espletamento del servizio sono riportate al successivo art. 19.
4. Le prestazioni richieste all'appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate al successivo CAPO II del presente Capitolato nella Offerta Tecnica ed economica dell'aggiudicatario, negli atti di gara (Relazione Tecnica del servizio).
5. Qualora la presa in carico del servizio, a seguito di aggiudicazione, avvenga nel corso dell'anno scolastico la nuova ditta dovrà garantire la piena funzionalità dello stesso mantenendo i percorsi, le fermate e gli orari vigenti, salvo diversa richiesta dell'Ente.
6. È facoltà dell'Ente, all'inizio di ogni anno scolastico, richiedere l'adeguamento dei percorsi in relazione alle effettive richieste degli utenti.
7. Dette variazioni al servizio sono ammissibili esclusivamente qualora ricorrano i presupposti indicati all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 con le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo.

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è prevista per un periodo di anni 5 (cinque) naturali e consecutivi a far data dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio del servizio.
La durata dell'affidamento riguarderà indicativamente a cinque anni scolastici, decorrenti dall'anno scolastico in corso al momento dell'affidamento, nel rispetto del calendario scolastico regionale ed in

funzione delle indicazioni fornite dalle Istituzioni scolastiche (con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le variazioni per forza maggiore, ad esempio: sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, eventi naturali, eccetera): indicativamente dal primo giorno di scuola (in genere metà settembre) all'ultimo (in genere metà giugno, eccetto 30 giugno per le scuole dell'infanzia).

2. L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, previa formale stipulazione del contratto di affidamento. Stante la natura di servizio essenziale il Dirigente potrà disporre l'esecuzione anticipata dello stesso così come previsto dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa verifica dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. In caso di esecuzione anticipata, l'affidamento del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna sotto riserva di legge.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice ed ai fini di dare continuità all'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, il contratto di appalto potrà essere prorogato - agli stessi prezzi, patti e condizioni o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.
5. L'opzione della proroga è stimata in **€ 415.687,80** per la durata massima di mesi 6

Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo del servizio posto a base d'asta è di **€ 3.464.065,00** oltre IVA 10% calcolato sulla base di un importo annuo stimato in **€ 692.813,00** oltre Iva 10% per 5 anni. L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta economica formulata dall'aggiudicatario in sede di gara.

COSTO ANNUO	COSTO TOTALE	di cui Costo manodopera
	5 anni	5 anni
EURO	EURO	EURO
692.813,00	3.464.065,00	2.188.832,10

2. Il servizio di trasporto viene così finanziato:
 - con fondi di Bilancio comunale
 - con introiti dell'utenza
 - con i fondi regionali per il diritto allo studio di cui alla L.R. 29/92
3. La determinazione dei costi del servizio è stata elaborata come riportato nella Relazione tecnica del Servizio, di cui alla documentazione di gara.
4. Per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza per rischi da interferenze, (DUVRI) di cui all'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.

Art. 4- PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo dell'appalto è rappresentato dal prezzo offerto dall'aggiudicatario in fase di gara, da intendersi comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti previsti nel presente capitolato.
2. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario potrebbe incorrere a seguito di presentazione della fattura emessa dall'appaltatore per il mese in cui si è reso il servizio.
3. La liquidazione del canone mensile è subordinata alla presentazione da parte della ditta di dettagliato **report mensile** con l'indicazione del totale dei chilometri percorsi, dei chilometri

percorsi per ogni singola linea, di eventuali segnalazioni di ritardi e/o deviazioni del percorso, incidenti e/o anomalie, del monte ore di lavoro effettivamente svolto da autisti e assistenti.

4. Il Comune si impegna a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica emessa dalla ditta aggiudicataria a seguito dell'accertamento da parte del R.U.P. della regolarità della prestazione effettuata (certificato di pagamento). In caso di ritardato pagamento, l'appaltatore avrà diritto agli interessi moratori di legge, ma non potrà in ogni caso sospendere il servizio.
5. Il pagamento è subordinato al preventivo favorevole espletamento delle attività di controllo amministrativo-contabili di cui all'art. 26 del D.M. n. 49/2018, la verifica del requisito di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 30 – comma 5 – del Codice degli Appalti, la verifica della regolarità fiscale nonché del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 L. 126/2010).

Art. 5 – ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale si intende imm modificabile per gli anni di validità del contratto, salvo una revisione sulla base dell'indice annuale FOI in caso di consistente aumento dei costi di gestione, superiore all'alea del 10% (dieci per cento), debitamente documentato con richiesta scritta della Ditta Affidataria, ai sensi dell'art. 106 - comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque solo a partire dal terzo anno di contratto.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la Ditta è obbligata ad accettare aumenti o diminuzioni delle prestazioni richieste per il servizio fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dell'affidamento (cosiddetto "quinto d'obbligo").

Art. 6 – NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente capitolato d'appalto;
- b) dal vigente Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico;
- c) dalle vigenti normative e regolamenti in materia.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il trasporto dovrà essere effettuato, giornalmente, in base ai percorsi ed agli orari riportati nel progetto presentato in gara dall'Aggiudicatario per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico vigente. Detto servizio comprende il trasporto al mattino, il trasporto di fine mattinata e quello pomeridiano, come meglio ivi specificato.
2. Le linee, i percorsi e gli orari di cui al progetto, offerto in gara dall'aggiudicatario - potranno essere suscettibili di variazioni in base al numero degli alunni da trasportare, a sopravvenute modifiche di percorsi, a diversa determinazione dei calendari scolastici anche in relazione ad eventuali decisioni assunte dalle autorità competenti. Pertanto, per sopravvenute esigenze funzionali conseguenti all'intervenuta variazione degli elementi di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di variare insindacabilmente, in aumento o in diminuzione, il numero dei percorsi ed il chilometraggio degli stessi, le fermate ed il numero dei mezzi da mettere a disposizione.
3. La Ditta dovrà effettuare i percorsi, individuati nel progetto, con il numero di scuolabus offerti in gara dall'Aggiudicatario con almeno 13 distinti automezzi di proprietà della ditta stessa, dei quali 3 dedicati al trasporto di studenti che presentino disabilità non conciliabili con le modalità di svolgimento del trasporto scolastico generale.

4. Gli scuolabus impiegati devono essere idonei e omologati per il trasporto scolastico, in regola con le norme di sicurezza. L'Aggiudicatario deve presentare una relazione asseverata dal gestore dei trasporti oppure da un tecnico abilitato in materia di sicurezza stradale con la quale certifichi, ai sensi dell'art. 5, del D.P.R. 753/1980 l'idoneità degli scuolabus impiegati in servizio sulla linea svolta, la relazione deve essere aggiornata nel caso di sostituzione dello scuolabus o l'impiego di scuolabus di tipo e caratteristiche (dimensioni maggiori) diverse da quelli già asseverati, fermo restando la facoltà per l'Amministrazione di procedere a verifiche d'ufficio sull'impiego degli scuolabus sulle linee.
5. L'Appaltatore dovrà dotarsi di ulteriori due mezzi, oltre il minimo necessario a svolgere il servizio, quali riserve in caso di guasto dei veicoli principali.
6. L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti e sarà, inoltre, tenuto ad effettuare eventuali variazioni di percorso, in corso d'anno, qualora vengano presentate richieste da parte di nuovi utenti.
7. L'ufficio Pubblica Istruzione fornirà al Responsabile del Servizio della ditta aggiudicataria gli orari del servizio almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, ovvero in caso di variazione nel corso dell'anno scolastico almeno due giorni prima, fatti salvi i casi d'urgenza.
8. La ditta aggiudicataria dovrà prima dell'inizio del servizio provare i percorsi e le fermate dandone comunicazione di regolarità e fattibilità al RUP almeno due giorni prima dell'inizio del servizio
9. La gestione degli autoveicoli, incluse le spese per il pagamento del bollo e dell'assicurazione, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese per il carburante, la mano d'opera e tutti gli altri oneri, necessari per il corretto espletamento del servizio, saranno a totale carico dell'appaltatore. Inoltre, su tutti i mezzi che effettueranno il servizio sarà prevista la presenza di un accompagnatore preposto alla sorveglianza degli utenti, sempre a totale carico della Ditta aggiudicataria.
10. I percorsi del servizio di trasporto scolastico potranno interessare strade statali, provinciali e comunali, nonché private ad uso pubblico. Il servizio dovrà essere svolto dal mese di settembre al mese di giugno di ogni anno scolastico rientrando nel presente appalto, nel rispetto del calendario scolastico, distribuito su 5 giorni settimanali – dal lunedì al venerdì - per tutti gli ordini di scuola previsti dall'appalto. Resta inteso che qualora il calendario scolastico dovesse subire temporanee o definitive variazioni che prevedano lo svolgimento del servizio anche nelle giornate di sabato.
11. il Gestore adeguerà automaticamente la propria organizzazione per rispondere a detta esigenza senza trarre da ciò ragione per ottenere compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dai prezzi contrattuali vigenti applicati alla maggiore quantità di prestazioni rese.
12. E' fatto divieto all'Appaltatore di apportare variazioni all'orario se non espressamente autorizzato dagli Uffici competenti.
13. È fatto altresì divieto di prendere accordi verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nei percorsi concordati con l'Amministrazione.

Art. 8 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI NORMODOTATI

1. Il servizio di assistenza e sorveglianza degli alunni sui mezzi dovrà essere effettuato ponendo in essere tutti gli accorgimenti e le cautele del caso nelle diverse fasi del trasporto. L'accompagnatore pertanto dovrà:
 - a. facilitare e garantire la sicurezza delle operazioni di salita e discesa degli alunni dallo scuolabus;
 - b. verificare la corretta seduta nei singoli posti, prevenire e/o impedire comportamenti da cui potrebbero scaturire situazioni di pericolo;
 - c. accompagnare gli alunni per tutto l'itinerario da percorrere a piedi tra il mezzo comunale e l'accesso nel plesso scolastico, dove la responsabilità dell'incolumità degli alunni sarà assunta dal personale della scuola all'uopo incaricato dai dirigenti d'istituto;
 - d. nel percorso di ritorno dal plesso scolastico alle rispettive abitazioni, gli assistenti, prima della partenza dello scuolabus, dovranno accertarsi della presenza di tutti gli alunni trasportati, organizzare ogni singola discesa alle fermate previste controllando che gli alunni debbano effettivamente scendere e, in caso di situazioni di potenziale pericolo, avvertire

immediatamente l'autista. Gli alunni dovranno essere riconsegnati ai genitori o loro delegati ad eccezione degli alunni della scuola secondaria di primo grado con autorizzazione alla discesa da soli dai mezzi;

- e. L'assistente, durante le fasi di accompagnamento a piedi degli alunni e "nell'attraversamento stradale" dovrà indossare un giubbetto catarifrangente. Nel caso di assenza del genitore alla fermata di discesa l'assistente dovrà tempestivamente avvisare il Responsabile di cui al successivo art. 12.

Art. 9 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI

1. Il servizio di assistenza al trasporto degli alunni disabili dovrà essere effettuato con personale appositamente formato e ponendo in essere tutti gli accorgimenti e le cautele del caso nelle diverse fasi del trasporto.
2. In presenza di alunni con difficoltà motorie e/o in carrozzella, per i quali sono richiesti all'appaltatore specifici mezzi attrezzati, l'accompagnatore dovrà eseguire le sottoelencate attività di supporto ed ausilio:
 - Supporto nelle operazioni di salita e di discesa
 - Posizionamento e ancoraggio della carrozzina
 - Allacciamento delle cinture di sicurezza

Art. 10 – VISITE DIDATTICHE

1. La ditta appaltatrice, durante il periodo di validità del presente appalto, metterà a disposizione un sufficiente numero di mezzi per effettuare n. 36 uscite per attività parascolastiche su richiesta dell'Amministrazione Comunale, da intendersi comprese nel valore dell'appalto.
2. Le uscite potranno essere effettuate all'interno dell'orario antimeridiano compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, all'interno del territorio comunale e nel periodo in cui i mezzi non sono impegnati nei servizi ordinari.
3. Il calendario dei suddetti servizi, come tutte le successive variazioni – sospensioni – etc., sarà trasmesso per tempo all'Appaltatore a cura degli Uffici comunali competenti e, in ogni caso, con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello in cui andrà svolto il servizio.
4. I suddetti servizi sono da intendersi già remunerati con i prezzi unitari contrattuali applicati alla quantità e qualità delle prestazioni «ordinarie» rese dal Gestore, senza che possa essere per gli stessi richiesto, a qualsiasi titolo o ragione, alcun compenso aggiuntivo.

Art. 11 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. L'impresa appaltatrice deve avvalersi, nello svolgimento del servizio, di personale in possesso dei requisiti professionali e psico-fisici previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, di provata onestà e moralità nonché di adeguate capacità ed attitudini professionali in relazione ai compiti ed alle mansioni affidate.
2. Per ogni operatore impiegato nell'esecuzione dell'appalto prima dell'inizio del servizio l'affidatario dovrà produrre l'attestazione di aver ottemperato alle disposizioni del D. Lgs. 04/03/2014 "lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori".
3. In particolare l'impresa appaltatrice dovrà impiegare la seguente tipologia di figure professionali nelle quantità **minime** indicate:
 - **N. 13 autisti:** Il personale conducente da impiegare nell'espletamento dell'appalto deve essere riconosciuto idoneo al servizio ed essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale -patente di guida richiesta dalla normativa vigente per il trasporto scolastico;
 - **N. 13 unità** di personale accompagnatore: Il personale accompagnatore deve essere maggiorenne, in possesso della licenza di scuola dell'obbligo, dotato di esperienza ed attitudine al servizio da svolgere.

4. La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità e dei titoli del personale assegnato e, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.
5. È onere dell'appaltatore fornire all'Amministrazione Comunale, almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale addetto, con gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi, documenti di guida, documenti di identità.
6. Qualora l'Amministrazione dovesse incrementare ed ampliare il servizio appaltato, il personale aggiuntivo dovrà avere gli stessi requisiti richiesti dal presente Capitolato.
7. La ditta aggiudicataria dovrà dotare tutto il personale addetto di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nonché di ogni utile dotazione di sicurezza previste dal Codice della strada e dalle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.
8. L'appaltatore è obbligato, in caso di assenza per qualsiasi motivazione del personale impegnato (autisti e accompagnatori), a provvedere alla tempestiva sostituzione al fine di non pregiudicare la regolarità, continuità e sicurezza del servizio.

Art. 12 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. All'atto dell'avvio del servizio l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile dell'Appalto, referente unico per tutta la durata del contratto della totalità dei servizi da erogare.
2. Tale figura dovrà avere competenze gestionali ed organizzative e autonomia decisionale sulla gestione del servizio. Assolverà a funzioni di interfaccia per tutti gli aspetti operativi dell'organizzazione del servizio sul territorio, della gestione quotidiana del personale, di partecipazione alle fasi di verifica del servizio. Il nominativo ed il numero di telefono di reperibilità dovranno essere comunicati all'Ufficio comunale competente almeno cinque giorni prima dell'inizio del servizio. Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione intercorrano tra detto referente ed il Direttore dell'Esecuzione e/o Responsabile Unico del Procedimento.
3. Per poter garantire l'assolvimento del ruolo prescritto il responsabile dell'appalto dovrà avere i seguenti requisiti:
 - ✓ autonomia operativa adeguata a rendere funzionale il servizio e a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;
 - ✓ reperibilità dalle ore 6:30 del mattino fino alle ore 18:30;
 - ✓ esperienza almeno quinquennale nella conduzione di servizi analoghi e non inferiori per dimensioni a quelli oggetto dell'appalto, che consenta di sovrintendere a tutte le operazioni connesse all'erogazione del servizio e di esserne garante.
4. Il responsabile essendo il diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale è tenuto a partecipare, se appositamente convocato, a eventuali incontri inerenti al servizio con il Comune di Anzio. In caso di sua assenza, la ditta deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti professionali.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del Responsabile ritenuto non idoneo o inadatto al servizio per comprovati motivi.

Art. 13 – APERTURA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI ANZIO

1. La ditta aggiudicataria, prima della presa in carico del servizio, dovrà attivare preferibilmente nel territorio del Comune di Anzio, ovvero in Comuni immediatamente limitrofi, se non presente, una sede operativa con utenza telefonica dedicata, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
2. Prima dell'avvio del servizio il gestore dovrà comunicare per iscritto al Comune di Anzio:
 - a) indirizzo dell'ufficio e relativo numero telefonico;
 - b) orari per le comunicazioni (che debbono coprire almeno l'orario di ufficio);
 - c) nome del responsabile del servizio;

- d) mansioni a lui affidate;
- e) indicazione del titolo di studio o qualifica posseduta e curriculum professionale;
- f) dichiarazione che ufficio e responsabile saranno operativi almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio per organizzarne l'avvio.

Art. 14 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio di trasporto scolastico integrato nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e allegati di gara, della proposta tecnica ed economica presentata, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
 - a. la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;
 - b. il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
 - c. le spese per carburante;
 - d. le spese per l'uso di magazzini tettoie e quant'altro necessario per il ricovero dei mezzi;
 - e. il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio;
 - f. la sanificazione straordinaria ai fini della prevenzione del Covid-19 per tutto il periodo emergenziale; la ditta affidataria effettuerà quotidianamente una accurata pulizia interna e almeno 8 (otto) volte al mese la pulizia esterna di tutti gli automezzi nonché la disinfezione degli stessi con prodotti batteriostatici, almeno 4 (quattro) volte al mese.
 - g. la sostituzione dei veicoli in caso di avarie entro 30 minuti dal verificarsi della necessità, fatti salvi i casi eccezionali nei quali non sia tecnicamente possibile rispettare tali tempi di sostituzione, da documentare adeguatamente al Comune;
 - h. la comunicazione mensile dell'elenco del personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l'appalto del personale assente dal servizio;
 - i. rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j. il rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico;
 - k. il trasporto nel rispetto delle vigenti normative degli alunni con disabilità;
 - l. il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dai Dirigenti scolastici con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno;
 - m. la vigilanza e controllo degli aventi diritto non permettendo l'accesso ai mezzi a persone estranee al servizio e consegna degli alunni alle fermate ai genitori e/o loro delegati sulla base della documentazione (elenco degli alunni da trasportare con a fianco di ogni nominativo la fermata utilizzata e i nominativi dei genitori e dell'eventuali persone adulte autorizzate a prelevare il minore) fornita dal Comune;
 - n. la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali disfunzioni rilevate dall'utenza nonché di reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
 - o. la comunicazione all'ufficio competente del Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
 - p. redigere il report mensile sullo svolgimento del servizio di cui all'art. 4, co. 3;
 - q. gli accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l'incolumità degli alunni nelle fasi in cui si suddivide l'attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa;
 - r. Possedere e mantenere aggiornata la documentazione prescritta per il trasporto di persone tramite autoveicoli da noleggio con conducente;

- s. La carta di circolazione deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico (revisione) di cui essere fornita copia all'ufficio competente entro 15 giorni dal rilascio;
- t. Adibire un numero di mezzi sufficiente a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero dei posti a sedere/numero degli alunni trasportati;
- u. Effettuare i percorsi stabiliti dal Comune. Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti dalle predette percorrenze; sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi;
- v. Presentare almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio al RUP, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, e ad ogni eventuale variazione, la seguente documentazione:
 - 1. Copia attestato di idoneità professionale ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 395/2000 s.m.i.;
 - 2. copia delle autorizzazioni di esercizio (Noleggio con conducente o Servizio di Linea);
 - 3. copia dei libretti di circolazione degli automezzi che saranno utilizzati per il servizio;
 - 4. copia delle polizze RCA per ogni automezzo utilizzato per il servizio;
 - 5. copia della polizza RCT;
 - 6. copia della ricevuta di versamento della tassa di possesso per ogni mezzo utilizzato;
 - 7. dichiarazione che gli automezzi utilizzati sono conformi alla normativa vigente in materia di trasporto scolastico;
 - 8. copia delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale o CQC, dei conducenti che l'affidatario intende impiegare nell'espletamento del servizio;
 - 9. elenco nominativo del personale adibito ad ogni linea, indicando cognome, nome, n. di cellulare nonché comunicare eventuali successive variazioni;
 - 10. dichiarazione che i conducenti sono legati all'appaltatore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria; nel caso di cooperativa i conducenti e gli assistenti dovranno avere la qualifica di soci o essere dipendenti;
 - 11. attestazione dell'avvenuta denuncia agli Enti assicurativi e previdenziali del personale impiegato;
 - 12. dichiarazione contenente l'indicazione dell'indirizzo, numero di telefono, fax, mail della sede operativa e del nominativo, indirizzo mail e telefono di un Responsabile referente del servizio che dovrà essere sempre telefonicamente raggiungibile dalle ore 6.30 alle ore 18.30, durante i giorni di normale attività scolastica;
 - 13. copia del certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente, comprensivo degli accertamenti di assenza di tossicodipendenza e uso di alcool, riferito ai conducenti impiegati nel servizio di cui al presente appalto.

Art. 15 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

- 1. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle leggi, in particolare del Codice della Strada, dei regolamenti, dei decreti e in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti a emanare provvedimenti rilevanti ai fini del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora contenutevi.
- 2. L'Appaltatore è responsabile per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune di Anzio. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi o da trasportati ai mezzi dell'Appaltatore. Ogni responsabilità, nel rispetto di tutte le norme in materia di trasporto di persone, resta a carico dell'Appaltatore qualora si avvalga di personale conducente diverso da quello comunicato ai sensi dell'art. 11.
- 3. L'Appaltatore costituisce, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche:

Autobus

- ✓ Gli autobus utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi del D.Lgs del 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm.ii. (Codice delle assicurazioni private), nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione e con i massimali garantiti in misura unica: 1) per ciascun sinistro, 2) per persona e 3) per danni a cose, non devono essere inferiori a 32.000.000,00 di euro.
- ✓ Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dal Gestore al Comune prima della stipulazione del contratto. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio. Scoperti e franchigie sono a carico del Gestore.

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

- ✓ Ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, il Gestore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:
 1. La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Anzio;
 2. La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell'appalto affidato;
 3. La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00= con limite non inferiore ad euro 5.000.000,00 per R.C.T e con un sottolimito non inferiore a euro 1.500.000,00 per R.C.O.
 4. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo. La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del Gestore. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dal Gestore al Responsabile del Servizio prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Art. 16 – NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE

1. Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con gli utenti del servizio.
2. Al direttore dell'esecuzione è riservata la facoltà di chiedere al soggetto affidatario dell'appalto la rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti violativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. I conducenti dei mezzi hanno l'obbligo del rispetto del Codice della strada e della normativa in vigore relativa al trasporto scolastico.

Art. 17 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto.
2. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si

esegue l'appalto. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

3. L'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
4. L'appaltatore è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
5. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
6. Secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.
7. Nel caso di irregolarità contributive, previa ricognizione del credito, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
8. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
9. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
10. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
11. Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'amministrazione comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo.

Art. 18 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nell'Allegato A del presente Capitolato Speciale di Appalto. Il personale da riassorbire sarà definito in base al "Piano di Riassorbimento" prodotto dall'affidatario nell'ambito della propria offerta tecnica.
3. In ordine al riassorbimento del personale, la Stazione Appaltante eseguirà un monitoraggio sull'effettiva applicazione del Piano di Riassorbimento, applicando – ove necessario – le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto fino alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

Art. 19 – REQUISITI TECNICI DEI MEZZI IMPIEGATI

1. Per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato l'appaltatore dovrà impiegare un numero di automezzi idonei a garantire l'espletamento degli itinerari e comunque non inferiore a quelli ivi previsti, adeguati al target e quantità dell'utenza, nonché idonei a transitare lungo i percorsi previsti.
2. Il servizio deve essere svolto esclusivamente con gli autoveicoli preventivamente individuati dall'Appaltatore in sede di offerta o con altri veicoli sostitutivi di uguali caratteristiche tecnico-qualitative per esigenze connesse all'espletamento del servizio e per sostituzioni o integrazioni nel caso di avarie, dismissione o altre cause di forza maggiore, allo scopo di garantire la continuità e la regolarità del servizio. I mezzi immatricolati in uso di terzi a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), devono essere omologati per il servizio di trasporto oggetto del presente appalto (detta omologazione deve risultare dalla carta di circolazione degli automezzi), devono essere di categoria almeno **EURO 6** e devono inoltre:
 - 2.1 essere dotati di aria condizionata e dei più comuni servizi utili per un buon comfort di marcia;
 - 2.2 soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e successiva circolare n. 23 dell'11/03/1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione oltre che ad ogni norma vigente in materia di trasporti in generale e di trasporti scolastici in particolare;
 - 2.3. possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere perfettamente funzionanti ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977 e s.m.i., devono inoltre essere dotati di cronotachigrafo;
 - 2.4. possedere i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i.),
 - 2.5 essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione civile e muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice della Strada;
 - 2.6 essere dotati di tutte le necessarie autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del presente appalto;
 - 2.7 essere in regola con le revisioni previste dalle norme di legge e tenuti in perfetta efficienza tecnica, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto, in ordine e pulizia.
 - 2.8 avere le dimensioni idonee alla percorrenza degli itinerari indicati.
 - 2.9 gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere equipaggiati di un sistema di rilevamento della posizione tramite dispositivi di "GPS" che consentiranno l'individuazione in tempo reale dell'ubicazione del mezzo. La visualizzazione della localizzazione, oltre che presso il proponente, dovrà essere consentita anche al Responsabile del Procedimento della Stazione appaltante.

2.10 L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di apporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Anzio - Servizio Trasporto Scolastico" apponendo allo stesso un contrassegno identificativo al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza.

- 3 Il parco veicolare offerto, tra i 13 veicoli minimi previsti, dovrà prevedere almeno 2 mezzi elettrici e due mezzi metano o GPL.
- 4 La Ditta dovrà effettuare i percorsi con almeno 13 distinti automezzi di proprietà della ditta stessa, dei quali 3 con pedana dedicati al trasporto di studenti che presentino disabilità non conciliabili con le modalità di svolgimento del trasporto scolastico generale.
- 5 Costituirà elemento di valutazione in fase di offerta tecnica la messa a disposizione di ulteriori mezzi – rispetto ai tre sopra previsti – attrezzati con pedana per il trasporto disabili.
- 6 L'appaltatore dovrà provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento, al fine di conservare la perfetta efficienza e sicurezza, degli automezzi utilizzati per i servizi oggetto del presente appalto (manutenzione ordinaria e straordinaria e sostenere tutte le spese e gli oneri necessari alla loro gestione quali: carburante, lubrificante, sanificazione, oli, bolli, assicurazioni obbligatorie R.C. ecc.)
- 7 La Ditta è tenuta all'utilizzo di mezzi che non presentino, nell'espletamento del servizio, segni di incidenti o quant'altro che ne modifichi lo stato originale.
- 8 Durante l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, l'appaltatore ha l'obbligo di apporre sui mezzi di trasporto dallo stesso messi a disposizione, in modo visibile, idonea indicazione che trattasi di trasporto scolastico e non potranno essere utilizzati, in ogni caso, veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi.
- 9 Qualsiasi successiva variazione sull'impiego dei mezzi dovrà essere comunicata per iscritto all'appaltante e da questi accettata, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto
- 10 Il numero degli alunni trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare quello risultante dal libretto di circolazione, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto.
- 11 La Ditta appaltatrice dovrà rispettare le disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, condotta di marcia ecc.).

Art. 20 – SOPRALLUOGO

1. Il concorrente è tenuto alla presa visione dei luoghi nei quali sarà realizzato l'appalto, in particolare delle scuole e delle zone servite, riportate nella "Relazione Tecnica", della rete stradale e comunale, della conformazione urbanistica e di aver preso conoscenza delle varie criticità legate alla congestione del traffico locale e a dichiararlo nella domanda di partecipazione.

Art. 21 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere espletato e garantito utilizzando esclusivamente scuolabus e miniscuolabus conformi alle tipologie dei veicoli specificati dall'art. 1 del D.M. 31/01/1997 e rispondenti alle norme tecniche dettate dal D.M. 18/04/1977 e ss. mm. e ii., nonché delle specifiche disposizioni contemplate anche dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. I mezzi di trasporto da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica (nolo, leasing, ecc.) dell'impresa per tutta la durata dell'appalto.
2. Ogni mezzo dovrà essere provvisto di una cassetta di pronto soccorso e comprendente quanto previsto dalla normativa di riferimento.
3. Ogni automezzo dovrà essere dotato di appositi estintori, secondo la vigente normativa.
4. I mezzi di trasporto, compresi quelli sostitutivi, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere coperti da assicurazioni, dovranno essere quotidianamente puliti e sanificati nel rispetto delle vigenti normative anti COVID-19 sia nelle parti interne dell'abitacolo che esternamente allo stesso.

5. Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi all'uso degli automezzi, i costi di esercizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto del Codice della Strada, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 22– SOSTITUZIONE DEI MEZZI

1. Per tutta la durata dell'appalto, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire sempre e comunque il servizio, secondo le modalità previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con ogni onere e spesa a proprio carico, compresa la sostituzione dei mezzi di trasporto impiegati resisi inutilizzabili o anche solo inadeguati al trasporto "in sicurezza" degli utenti.
2. In caso di inutilizzo di uno o più mezzi impiegati per il servizio per guasti, rotture, cattivo funzionamento o per ragioni legate alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria dello stesso, è **obbligatorio** l'utilizzo di altro mezzo sostitutivo con caratteristiche equivalenti a quello da sostituire. Il mezzo sostitutivo deve comunque avere le caratteristiche tecnico-funzionali idonee a garantire il regolare espletamento del servizio e deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico.
3. Di dette sostituzioni dovrà sempre ed in ogni caso essere data tempestiva notizia alla Stazione Appaltante, trasmettendo altresì i libretti di circolazione dei nuovi mezzi utilizzati.

Art. 23 – DEPOSITO / RIMESSA

1. La ditta dovrà necessariamente avere, al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, dell'avvio del servizio, la disponibilità di un deposito degli automezzi utilizzati per l'espletamento dello stesso: tale deposito dovrà essere ubicato nell'ambito del territorio comunale.
2. La disponibilità e la collocazione di tale autorimessa – o l'impegno ad attivarla, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto – costituiscono requisito essenziale ai fini della partecipazione alla gara.
3. Tale prescrizione risponde all'interesse pubblico della stazione appaltante di affidare il servizio, rivolto ai minori frequentanti la scuola dell'obbligo e per sua natura essenziale, ad un operatore economico che disponga delle condizioni minime indispensabili a garantirlo con continuità ed efficienza.

Art. 24 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

1. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità del servizio. In caso di interruzione dovuta a guasti meccanici, l'Appaltatore deve avvisare immediatamente l'ufficio competente e provvedere all'immediata sostituzione del mezzo guasto con altro mezzo idoneo con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati.
2. In caso di inadempimento dell'obbligazione sopra indicata non sarà corrisposto il compenso relativo al servizio non effettuato e saranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 24.
3. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".
4. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta dell'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni. Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta appalta-

trice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

CAPO III - CONTRATTO

Art. 25- GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. La garanzia provvisoria, come definita nei documenti di gara, è stabilita in misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara.
2. La garanzia provvisoria va prodotta in conformità alle disposizioni dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni e specificazioni previste nei documenti di gara.
3. L'Affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto dovrà produrre la garanzia definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo totale di contratto.
4. La garanzia definitiva va prodotta in conformità alle disposizioni dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni e specificazioni previste nei documenti di gara.
5. L'Ente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 35, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione.
6. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto dell'Ente al risarcimento del maggior danno.

Art. 26 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'art. 32, comma 14, del Codice.
2. La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti e delle spese dovute, secondo le modalità che verranno comunicate con apposita nota dell'Ufficio Contratti.
3. Nel caso in cui l'aggiudicataria non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta della Stazione appaltante che porrà a carico dell'aggiudicatario le ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. L'A.C. procederà comunque ad incamerare la cauzione provvisoria, di cui all'art. 42 del presente capitolato.
4. L'aggiudicataria prima della stipulazione del contratto, dovrà:
 - Presentare la cauzione definitiva secondo le condizioni riportate nel presente capitolato;
 - Versare l'importo delle spese contrattuali
 - Presentare la documentazione che sarà richiesta dall'Ufficio gare e contratti dell'Ente.
5. L'aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipulazione del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all'aggiudicataria., purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato.
6. Se nel corso del contratto è richiesto all'impresa un ampliamento del servizio, non rientrante nelle variazioni che non comportano modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
7. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.
8. All'atto della stipula del contratto, alle condizioni previste dalla legge, potrà essere corrisposta all'I.A. - a titolo di anticipazione - una quota pari al 20% (venti per cento) del valore annuale del

contratto relativamente alla quota di corrispettivo di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 35 - comma 18 - del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice: in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi del subappalto deve presentare, all'atto dell'offerta, dichiarazione contenente l'indicazione del servizio o delle parti che intende subappaltare ad imprese in possesso dei requisiti richiesti.
3. In ogni caso il subappalto regolarmente dichiarato in sede di offerta dovrà essere debitamente autorizzato dall'ente appaltante.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 105 - comma 13 - del Codice la Stazione Appaltante, su richiesta del subappaltatore, procederà al pagamento diretto delle prestazioni da esso rese nell'ambito del presente appalto.
6. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 28 – VARIANTI CONTRATTUALI

1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l'appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'appaltatore medesimo, ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Le variazioni del programma d'esercizio, l'istituzione di nuove linee, l'adeguamento dell'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli utenti iscritti, i cambiamenti necessari per deviazioni dei percorsi e/o problemi di viabilità e la riduzione del servizio non costituiscono modificazioni dell'appalto, nei limiti e nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Spettano al Comune ampie facoltà di indirizzo in merito al preciso adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Gestore.
2. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento, nei modi ritenuti più idonei, controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale per la specifica attività in appalto. Il Gestore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli disposti dal Comune e ad ottemperare a tutte le richieste riguardanti l'esame degli automezzi (libretti di cir-

colazione – assicurazioni – licenze -pulizia) e i requisiti degli addetti (patenti, certificati di abilitazione professionale, abbigliamento, idoneità fisica etc.) nonché la condotta di marcia.

3. Il Responsabile del Servizio nominato dal Gestore deve collaborare strettamente con il personale comunale in detta attività di controllo.
4. Eventuali inadempienze alle prescrizioni contrattuali, rilevate in dette attività, saranno valutate con tempestività in contraddittorio con il Gestore.
5. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Ditta appaltatrice dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto in particolare per gli Obblighi della Ditta nei confronti del personale addetto al servizio.
6. Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla Ditta un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
7. Qualora la Ditta non adempia entro tale termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali ed assistenziali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

Art. 30 – APPLICAZIONI DELLE PENALI - FATTISPECIE E IMPORTI

1. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero delle norme di legge, di regolamento o di ogni altro atto amministrativo in materia ivi comprese le proposte migliorative presentate in sede di gara, la Stazione Appaltante contesta per iscritto, a mezzo pec, raccomandata a/r, entro dieci (10) giorni dalla piena conoscenza del fatto l'oggetto di contestazione.
2. L'impresa appaltatrice può presentare le proprie controdeduzioni nel termine di giorni otto (8) che possono essere ridotti a due (2) nei casi d'urgenza, salvo il diritto di integrare le proprie difese.
3. Esaminati gli scritti difensivi, ed in caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Ente o trascorso infruttuosamente il termine assegnato, la Stazione Appaltante procede nell'applicazione delle sanzioni previste.
4. In caso di sanzione pecuniaria la stessa viene effettuata mediante ritenuta diretta sulla fattura del mese a cui si riferiscono o, in alternativa, sulla prima fattura utile.
5. L'applicazione della penale non esonera la Ditta dal sanare le inadempienze contestate. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
6. Per ogni inadempimento riscontrato e/o per ogni giorno di ritardo nella regolarizzazione della contestazione la sanzione sarà applicata per ogni giorno di ritardo ovvero inadempimento;
7. Per ogni altro eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali non espressamente previsti nel presente articolo o capitolato sarà applicata una sanzione pari ad € 1.000,00/giorno
8. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi, in caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:

30.1) Inadempimento o inosservanza o mancanza lieve: penale compresa tra un minimo di **€ 500,00 (cinquecento/00)** ed un massimo di **€ 1.000,00 (mille/00)** a seconda del fatto, della gravità, della reiterazione. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

ritardo contenuto tra 10 e 20 minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse non attribuito da cause di forza maggiore	€ 500,00
mancata pulizia interna o esterna degli autobus compresa la mancata sanificazione in ottemperanza dei vigenti protocolli COVID-19	€ 500,00 Per ogni autobus
mancata comunicazione della variazione del personale in servizio	€ 500,00
mancata comunicazione della sostituzione di uno più mezzi	€ 950,00
trasporto di utenza senza regolare titolo di viaggio;	€ 950,00
Effettuazione di fermate per salita/discesa non previste	€ 950,00
Variazioni percorsi non comunicati preventivamente all'Ente	€ 950,00
Trasporto di un numero di utenti superiore a quello consentito per singolo automezzo	€ 1.000,00
Trasporto promiscuo di utenti oggetto del presente capitolato con altri utenti	€ 1.000,00

30.2) Inadempimento o inosservanza o mancanza grave penale compresa tra un minimo di **€ 1.000,00 (mille/00)** ed un massimo di **€ 3.000,00 (tremila/00)** a seconda del fatto, della gravità, della reiterazione quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

ritardo continuato o consecutivo oltre i quindici minuti rispetto agli orari di partenza e di arrivo delle corse:	€ 1.000,00
mancato rispetto degli itinerari e delle fermate stabilite	€ 1.000,00
mancata sostituzione del mezzo in avaria nei tempi previsti dal capitolato (30 m.)	€ 1.000,00
mancata effettuazione di una corsa (andata o ritorno)	€ 3.000,00 (la sanzione si applica per ogni corsa non effettuata)
utilizzo di mezzi di trasporto non in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dalla vigente normativa per la regolare effettuazione del servizio o utilizzo di mezzi con caratteristiche inferiori da quelle previste dal CSA e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara; mancata revisione degli automezzi; polizza assicurativa RC degli automezzi scaduta; infrazioni al Codice della strada	€ 3.000,00 (la sanzione si applica per ogni mezzo non idoneo)
comportamento inadeguato del personale (autista o assistente) segnalato formalmente dagli utenti o dalla scuola, abbigliamento indecoroso	€ 3.000,00
mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri, collisioni, etc. nei tempi previsti dal Capitolato (entro 24 H);	€ 3.000,00
Trasporto promiscuo di utenti oggetto del presente capitolato con altri utenti	€ 3.000,00
Mancato rispetto della clausola sociale dichiarata in sede di offerta tecnica	€ 3.000,00

Art. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni, oltre che nei casi indicati all'art.30 "Penalità" anche nei seguenti casi:

1. per motivi di pubblico interesse;
2. per mancato inizio entro i termini previsti dal capitolato o abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
3. per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
4. per contravvenzioni alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
5. per comportamento scorretto dell'appaltatore nei confronti degli utenti, per violazione dell'obbligo a sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
6. per impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
7. per impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
8. gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;
9. per l'interruzione o comunque la mancata esecuzione del servizio affidato, salvo cause di forze maggiore;
10. per reiterati inadempimenti;
11. quando ceda ad altri, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato d'Appalto;
12. fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
13. morte del titolare della ditta (se trattasi di ditta individuale);
14. mancata concessione e/o revoca delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio;

Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verificano gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e la ditta sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione può affidare l'appalto alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria, imputando le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali. In particolare la Ditta, o per essa il garante, corrisponderà al Comune una somma pari alla differenza di prezzo tra quello offerto dall'aggiudicatario e quello che il Comune riuscirà ad ottenere per la gestione del servizio, nel periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto. Nel caso di risoluzione il soggetto gestore è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio di trasporto scolastico, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore. L'Aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1672 del C.C. In tali casi l'Ente sarà tenuto a corrispondere al gestore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Art. 32 – CESSIONE DEL CREDITO

1. E' ammessa la cessione dei crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso il Comune, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co 13 del D.Lgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Comune di Anzio.

Art. 33– MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

CAPO IV – NORME FINALI

Art. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO

1. Il Gestore è responsabile, ai sensi del D.Lgs 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018 in riferimento al Nuovo Regolamento europeo UE 679/2016, del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.
2. Il Gestore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Comune o comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza, a tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, puntualmente trasfusa e adattate alla propria organizzazione aziendale con la redazione del D.P.S. (Documento programmatico sulla sicurezza).

In particolare il Gestore:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo autorizzazione dell'Amministrazione comunale);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori - emergenze) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso anche nel caso in cui gli stessi siano trattati mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il Gestore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione delle disposizioni previste dalla legge.

In ordine al procedimento cui si riferisce questo capitolato si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
- il personale interno all'Amministrazione Comunale addetto agli Uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art.

- 13 della medesima Legge 675/96 cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione appaltante.

Art. 35 – RESPONSABILE TRATTAMENTO ESTERNO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della gestione del servizio Trasporto scolastico verranno trasmessi alla ditta aggiudicataria dati personali relativi all'utenza iscritti al servizio di cui il Comune risulta titolare, e che richiedono particolare misure di tutela della privacy.
2. l'Affidatario stesso è da ritenersi designato quale "Responsabile del trattamento" per conto del Comune di Anzio ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del Regolamento UE 679/2016.
3. La ditta affidataria dovrà:
 - trasmettere al Responsabile del Comune l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento UE 679/2016;
 - attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 32 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;
 - collaborare con il Comune, in quanto Titolare del trattamento, per l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
4. La ditta affidataria si impegna ad accettare la nomina quale responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in riferimento al Nuovo regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE 679/2016.
5. Prima della sottoscrizione del Contratto l'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati al Comune.

Art. 36 – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la Ditta appaltatrice in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, il foro competente è quello territoriale di Velletri.

Art.37 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Il Contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.
2. L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa espresso riferimento al bando di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme vigenti in materia di appalti con particolare riferimento agli appalti di servizi.

Art. 38 - NORME DI GARANZIA

1. Le disposizioni di legge e le altre disposizioni previste dal regolamento comunale di disciplina dei contratti nonché dal presente capitolato non sono derogabili.

ALLEGATO A – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AUTISTI – Gli autisti attualmente in servizio sono n° 16 - inquadramento contrattuale Autoferrotranvieri (ANAV)

N°	QUALIFICA	PARAMETRO CONTRATTUALE
1	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
2	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
3	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
4	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
5	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
6	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
7	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
8	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
9	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
10	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
11	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
12	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
13	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
14	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
15	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158
16	OPERATORE D'ESERCIZIO/AUTISTA	Da 140 a 158

PERSONALE ASSISTENZA

Gli assistenti attualmente in servizio sono n° 16 con inquadramento contrattuale Autoferrotranvieri (ANAV) parametro contrattuale 110

N°	QUALIFICA	PARAMETRO CONTRATTUALE
1	AUSILIARIA	110
2	AUSILIARIA	110
3	AUSILIARIA	110
4	AUSILIARIA	110
5	AUSILIARIA	110
6	AUSILIARIA	110
7	AUSILIARIA	110
8	AUSILIARIA	110
9	AUSILIARIA	110
10	AUSILIARIA	110
11	AUSILIARIA	110
12	AUSILIARIA	110
13	AUSILIARIA	110
14	AUSILIARIA	110
15	AUSILIARIA	110
16	AUSILIARIA	110